

Nr. ●/13 R.G.n.r

Nr. ●/14 R.G.G.I.F



Tribunale di Pavia  
ufficio del giudice per le indagini preliminari

Ordinanza di archiviazione  
- art. 410 primo e secondo comma c.p.p. -

Il giudice per le indagini preliminari

letti gli atti del procedimento in epigrafe nei confronti di s. ● + 3 per il  
reato di cui all'art. 336 e altro

vista la richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato  
depositata dal pubblico ministero;

vista in particolare l'opposizione alla richiesta di archiviazione depositata  
nell'interesse delle persone offese.

Occorre preliminarmente considerare che, secondo consolidata  
giurisprudenza<sup>1</sup>, l'opposizione alla richiesta di archiviazione risulta  
inammissibile non solo quando manchi l'indicazione delle ulteriori indagini da  
svolgere, ma anche quando le indicazioni circa le ulteriori attività di indagine  
risultino essere manifestamente superflue, non pertinenti o irrilevanti e che tale  
condizione si realizza egualmente quando l'indicazione abbia od oggetto la  
proposizione di mezzi di prova in realtà già percorsi in modo esaustivo nel corso  
della attività di indagine e che il pubblico ministero ha tenuto presente nel  
formulare la propria richiesta.

In quest'ottica l'atto di opposizione non deve limitarsi a contestare le  
conclusioni cui è pervenuto il pubblico ministero sulla base di una diversa

<sup>1</sup> cfr. fra le tante, la recente Cassazione penale, Sez. III, 25 maggio 2009 (2 aprile 2009),  
n. 21628 - Pres. De Maio - P.m. (concl. conf.) - Ric. P.P.  
In tema di opposizione della persona offesa alla richiesta  
di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari può  
pronunciare *de plano* l'archiviazione laddove la notizia  
di reato risulti infondata e gli atti di indagine richiesti  
siano non pertinenti o generici.

Cass., Sez. I, 20 gennaio 2004, Fioretti, *ivi*, n.  
226821; Cass., Sez. VI, 7 marzo 2003, Colella, *ivi*, n.  
224286; Cass., Sez. IV, 21 gennaio 2002, Janeselli, *ivi*, n.  
220790



Tribunale di Pavia  
sezione penale

foglio nr. 2

lettura ed apprezzamento del materiale di indagine acquisito<sup>2</sup>, ma deve esplicitamente dare indicazione dell'oggetto della investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova.

Solo in tal caso, in accoglimento della opposizione, il G.I.P. può respingere la richiesta di archiviazione dando al pubblico ministero termine per l'esperimento di ulteriori indagini che tuttavia non possono essere indicate all'organo inquirente in modo eccessivamente analitico in quanto il giudice, nel rispetto delle specifiche funzioni e prerogative, deve anch'esso limitarsi a dare indicazione circa il tema e la direzione delle ulteriori indagini nell'espletamento delle quali il pubblico ministero mantiene piena autonomia. Spetta pertanto al pubblico ministero la scelta discrezionale circa le concrete modalità di svolgimento delle stesse.

Di contra nel caso oggi in esame la persona offesa nell'atto di opposizione a ben vedere non introduce nuovi temi di prova che non risultano essere stati affrontati, ma si concentra principalmente sulla critica delle conclusioni cui è pervenuto il pubblico ministero e che questi ha tenuto a base della propria richiesta di archiviazione.

Avendo riguardo alle conclusioni cui si perviene nell'atto di opposizione è dato quindi osservare come esse siano finalizzate a ripercorrere, in senso esclusivamente critico verso le conclusioni del pubblico ministero, punti salienti della vicenda occorsa alla persona offesa che in realtà risultano essere stati già vagliati e considerati dall'accusa e la cui nuova proposizione verrebbe a sostanziare una ulteriore duplicazione dell'attività di accertamento già svolta che l'istituto della opposizione, così come è stato elaborato dalla vigente giurisprudenza di legittimità, non consente di coltivare.

L'atto di opposizione deve pertanto essere giudicato inammissibile non apportando alcun significativo ampliamento al *thema probandum* che meriti di essere percorso dalle nuove indagini, ma limitandosi a contestare le argomentazioni del pubblico ministero.

Ritenuta pertanto la inammissibilità della opposizione alla richiesta di archiviazione e passando alla valutazione della richiesta di archiviazione del pubblico ministero occorre rilevare la sua fondatezza sulla base della sintetica motivazione, che qui integralmente si richiama, e che fa sostanzialmente riferimento alla insussistenza di ipotesi penalmente operanti nella denunciata condotta.

<sup>2</sup> in questo senso alla richiesta di opposizione può essere dato valore di semplice memoria di parte che il giudice può limitarsi ad apprezzare prima di assumere le proprie decisioni circa l'accoglimento della richiesta di archiviazione formulata dall'organo dell'accusa



Tribunale di Pavia  
sezione penale

foglio nr. 3

In particolare si consideri che il cacciatore che sarebbe fuggito puntando l'arma in direzione delle guardie venatorie non è stato individuato dalle medesime tra gli odierni indagati  
 che la condotta a questi ultimi addebitata, così come risulta dagli atti in fascicolo, può essere definita non collaborativa, magari ostile, ma non di rilevanza penale  
 che l'ulteriore escussione delle persone offese sarebbe inconferente avendo le medesime già depositato atto di denuncia querela e allegato la relazione di servizio redatta sugli accadimenti  
 che il richiesto interrogatorio delle persone indagate non essendo mezzo investigativo non può essere ordinato dal G.I.P.

PQM

visto l'art. 410 c.p.p.

DISPONE l'archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reato.

MANDA alla cancelleria per i conseguenti adempimenti.

Pavia, lunedì 12 maggio 2014

Il giudice  
*Ermanno Rizzi*

IL CANCELLIERE  
*Piera Caterina DATTOLI*

DEPOSITATA IN  
 CANCELLERIA IL

13/5/14  
 IL CANCELLIERE  
*Piera C. Dattoli*